

## Relazione

### **Provvedimento n. 2643 del 22 ottobre 2008 recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni.**

Il provvedimento mira ad un riordino delle disposizioni ISVAP in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività venatoria e per gli infortuni, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nella generalità dei casi i soggetti interessati assolvono a tale obbligo di assicurazione iscrivendosi alle diverse associazioni venatorie territoriali e aderendo, contestualmente, alle polizze in convenzione da queste stipulate con imprese di assicurazione in nome e per conto dei propri associati. Ciò comporta, annualmente, il pagamento da parte del socio di una somma comprendente sia il costo dell'iscrizione all'associazione sia il premio assicurativo a fronte della garanzia individuale.

L'acquisto delle coperture assicurative obbligatorie è documentato dalle tessere associative-assicurative che vengono solitamente rilasciate ai soci dalle associazioni venatorie, o da loro fiduciari, sotto forma di bollettini di conto corrente postale o di cartoline a ricalco.

Tuttavia, l'utilizzo delle cartoline a ricalco, pur con le limitazioni di ammissibilità esplicitate nelle precedenti disposizioni ISVAP (lettera circolare del 27 luglio 2005), continua a porre in evidenza profili di criticità, non consentendo l'individuazione certa del momento in cui viene pagato il premio e la garanzia assicurativa diviene efficace.

Pertanto, allo scopo di ottenere l'adozione di modalità operative trasparenti e quanto più omogenee che consentano la assoluta certezza del momento di inizio della copertura, la corretta gestione delle coperture assicurative in caso di sinistro e l'agevole accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, il provvedimento dispone il superamento del sistema di pagamento del premio mediante le cartoline a ricalco e prevede che i premi siano versati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale ovvero bonifico bancario.

Inoltre, in relazione alle convenzioni che prevedono franchigie a carico degli assicurati/associati, il provvedimento riproduce le precedenti disposizioni ISVAP (lettera del 15 novembre 2006) richiedendo che le convenzioni prevedano modalità di recupero delle franchigie – non opponibili ai terzi danneggiati - direttamente presso l'assicurato ovvero, qualora prevedano l'anticipazione dell'importo della franchigia da parte dell'associazione per conto del proprio socio/assicurato, dispongano l'obbligo dell'associazione stessa di esercitare la rivalsa nei confronti degli associati/assicurati in occasione di ogni sinistro per l'importo della relativa franchigia.